



Prefettura di Siracusa
Ufficio territoriale del Governo
Area 2^a "Accordo Enti Locali – Consultazioni Elettorali"

protocollo e data a margine

- AI SIGG.RI SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI
SIRACUSA
- AL SIG. DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
SIRACUSA
- AI SIGG.RI SEGRETARI COMUNALI
AI SIGG.RI RESPONSABILI DEGLI UFFICI ELETTORALI DEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI
SIRACUSA

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25 settembre 2022. Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura.

Con circolare n. 13399 del 26 agosto scorso, la Regione Siciliana – Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica – Servizio V°, approssimandosi la data fissata per le Elezioni regionali del 25 settembre 2022, ha richiamato l'attenzione in ordine alle disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, di cui alla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata Legge. Codesti Comuni dovranno, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

Si ricorda, altresì, ai signori Sindaci che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovrà essere reso noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Secondo quanto disposto dall'art. 29, secondo comma, della citata Legge 5 febbraio 1992 n. 104, si richiama l'attenzione del Sig. Direttore Generale dell'ASP affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni di votazione, sia garantita la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di



Prefettura di Siracusa

Ufficio territoriale del Governo

Area 2° "Ricordo Enti Locali - Consultazioni Elettorali"

accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art.1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;
- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto, i Sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i Presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta, altresì, che i Sindaci dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i particolari elenchi relativi alle sotto indicate categorie di elettori:

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi al voto;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art. 29 Legge n. 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della Legge regionale 30 aprile 1976, n.44.

Per gli elettori di cui al punto 2, i Sindaci, tenuto conto delle domande avanzate, dovranno organizzare un supporto tecnico-operativo a disposizione del Presidente dell'ufficio elettorale di sezione che, per la raccolta del voto domiciliare, potrà utilizzare all'occorrenza gli stessi automezzi adibiti al trasporto presso i seggi degli elettori diversamente abili come previsto nell'art. 29 della citata Legge n. 104/1992.

Si ringrazia per la consueta, fattiva collaborazione.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(La Jabona)

Il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo Dr. R. Mugnano
email: rosario.mugnano@interno.it - tel. 0931/729406